

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2010, n. 41-13183

Legge regionale del 18 maggio 2004, n. 12, articolo 8, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale del 4 dicembre 2009, n. 30. Criteri per l'utilizzazione del Fondo di garanzia per il microcredito.

A relazione dell'Assessore Artesio:

Visto l'articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'articolo 33 della l.r. 30/2009 "Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e fondo di garanzia per il microcredito";

visti in particolare i commi 4 e 5 del predetto articolo relativi all'istituzione di un Fondo di garanzia per il microcredito finalizzato a consentire ai soggetti (di seguito indicati come soggetti non bancabili) che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario di realizzare un'idea imprenditoriale o un'attività di lavoro autonomo;

vista la D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 avente ad oggetto "Istituzione di un Fondo di garanzia per il microcredito. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e funzioni connesse all'istituzione del fondo medesimo";

visto il comma 5 dell'art. 8 della l.r. 12/2004 come sostituito dall'art. 33 della l.r. 30/2009 che stabilisce la stipula di un'apposita convenzione con Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito che preveda le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie;

vista la determinazione n. 810 del 23.12.2009 con la quale la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha affidato a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse all'istituzione del Fondo di garanzia per il microcredito, nelle more del perfezionamento della convenzione attuativa;

ritenuto altresì che, ai fini dell'utilizzo di detto Fondo da parte dei soggetti beneficiari, con il presente provvedimento vengano definiti i criteri generali per la sua utilizzazione;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

dato atto che con la determinazione n. 810 del 23.12.2009 è stata erogata a Finpiemonte S.p.A. la somma di 2.000.000,00 di euro, quale quota di partecipazione della Regione Piemonte al predetto Fondo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 64 – 12899 del 21.12.2009 ;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

Di formulare i seguenti criteri generali:

- a) la Finpiemonte S.p.A. utilizza il Fondo di garanzia, già costituito ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall'art. 33 della l.r. 30/2009 per prestare garanzie fideiussorie agli Istituti di credito convenzionati sui finanziamenti erogati a favore di imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali e di soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività;

- b) I lavoratori autonomi devono essere “soggetti non bancabili” e le imprese devono essere interamente formate da “soggetti non bancabili”, soggetti che non dispongono di capacità di garanzia propria e non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario ordinario;
- c) il limite massimo di finanziamento è pari a 25.000,00 euro ed il limite minimo è di 3.000,00 euro e sarà garantito all’80% dal Fondo di garanzia predetto a costo zero. Il fondo opera come garanzia “sostitutiva”, per cui gli Istituti di credito non potranno richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario;
- d) Il finanziamento deve essere rimborsato, a rate mensili, all’Istituto di credito nel termine massimo di 48 mesi (di cui 6 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo pari od inferiore a 10.000,00 euro e nel termine massimo di 72 mesi (di cui 12 mesi di preammortamento) per i finanziamenti di importo superiore e comunque entro il limite massimo 25.000,00 euro. Durante la fase di ammortamento è possibile una nuova richiesta di finanziamento entro il limite massimo complessivo di 25.000,00 euro;
- e) sono ammissibili le spese sostenute dalla data di costituzione dell’impresa (dalla data di attribuzione della Partita IVA per le imprese individuali e per i lavoratori autonomi) fino a 24 mesi dall’erogazione del finanziamento; non sono ritenute ammissibili i beni acquisiti o da acquisire mediante contratto di locazione finanziaria e le spese per l’utilizzo di un marchio in franchising.

Di stabilire che l’agevolazione conseguente alla concessione delle garanzie a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi potrà essere revocata per le seguenti cause:

- l’impresa non mantenga i requisiti di ammissibilità almeno fino a 24 mesi dall’erogazione del finanziamento;
- la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento;
- l’intervento non venga realizzato e/o non venga prodotta la documentazione che ne attesti l’effettivo realizzo;
- Il rendiconto finale presenti spese ammissibili inferiori alla soglia minima prevista dalla normativa;
- l’intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del soggetto beneficiario;
- si riscontri in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- l’ impresa o il lavoratore autonomo beneficiario non presenti la documentazione richiesta;
- si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dall’impresa beneficiaria o dal lavoratore autonomo nella domanda di finanziamento o nella rendicontazione di spesa.

Nei predetti casi l’impresa o il lavoratore autonomo perderà l’agevolazione (ossia la concessione della garanzia a costo zero), con l’obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte – per il tramite di Finpiemonte S.p.A. – una commissione annua sulla garanzia ottenuta.

Nel caso di cessazione dell’attività aziendale o dell’attività di lavoratore autonomo, il soggetto beneficiario dovrà inoltre estinguere il debito residuo relativo al finanziamento bancario.

Di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro il perfezionamento della convenzione attuativa con Finpiemonte S.p.A. prevedendo le modalità e le procedure per la concessione delle garanzie a norma di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 8 della l.r. 12/2004, come sostituito dall’art. 33 della l.r. 30/2009 e nel rispetto dei criteri previsti dal presente atto deliberativo.

La copertura finanziaria del corrispettivo da versare a Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo di garanzia per il microcredito, è assicurata prioritariamente dagli interessi maturati sulle

disponibilità complessive del fondo stesso, come stabilito dall'art. 29, comma 6, della "convenzione quadro" approvata con D.G.R. n. 30 – 8150 del 04.02.2008.

Di dare atto che la concessione degli aiuti previsti nel presente provvedimento sarà disposta nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43 - 6907 del 17.09.2007 .

Di ritenere, altresì, parte integrante della presente deliberazione l'Appendice 1 che prevede l'elenco delle attività escluse a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l'allegato 1 del Trattato CE che stabilisce i prodotti delle attività da escludere a norma del predetto Regolamento.

Alla spesa inerente la gestione degli interventi previsti nel presente provvedimento si fa fronte con le risorse già trasferite a Finpiemonte S.p.A. con determinazione n. 810 del 23.12.2009, in premessa indicata.

Il presente provvedimento è efficace per le domande presentate a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione sopra citata con Finpiemonte S.p.A.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato